SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

198ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 3 DICEMBRE 1959

(Antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente CESCHI

INDICE

Congedi . . . . . *Pag.* 9563

Disegni di legge:

Deferimento alla deliberazione di Commissioni permanenti 9563

Deferimento all'esame di Commissione permanente 9564

Presentazione 9589

« Agevolazioni tributarie in materia di edilizia » (493-*B*) (*Approvato dal Senato e modificato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati*) (Discussione e approvazione):

BARBARO 9579
BATTAGLIA 9576
BATTISTA 9565
CENINI 9567
CROLLALANZA 9564, 9575
D'ALBORA 9575
FORTUNATI 9578
GENCO 9568
MINIO . . . . . *Pag.* 9576
OLIVA 9576
PARRI 9578
TARTUFOLI 9574
TAVIANI, *Ministro delle finanze* 9571, 9580
TRABUCCHI, *relatore* 9569, 9576

« Piano per lo sviluppo della scuola nel decennio dal 1959 al 1969 » (129) (Seguito della discussione):

BATTAGLIA 9589
BERGAMASCO 9585, 9591
DE LUCA Luca 9589
FERRETTI 9581
FORTUNATI 9582, 9586, 9590
MEDICI, *Ministro della pubblica istruzione* . . 9581 e *passim*
MILITERNI 9587
OLIVA 9588
RUGGERI 9591
SPEZZANO 9586
TARTUFOLI 9590
ZOLI, *relatore* . . . . . 9581 e *passim*

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1100)

Presidenza del Vice Presidente CESCHI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (*ore 9,30*).

Si dia lettura del processo verbale della seduta del 20 novembre.

R U S S O , *Segretario, dà lettura del processo verbale.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

Congedi

P R E S I D E N T E . Ha chiesto congedo il senatore Chabod per 2 giorni.

Non essendovi osservazioni, questo congedo si intende concesso.

Annunzio di deferimento di disegni di legge alla deliberazione di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E . Comunico che, valendosi della facoltà conferitagli dal Regolamento, il Presidente del Senato ha deferito i seguenti disegni di legge alla deliberazione:

della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Utilizzazione del prestito di cui all'Accordo con gli Stati Uniti d'America del 7 marzo 1958, per finanziamenti industriali nell'Italia meridionale ed insulare » (818), previo parere della 9ª Commissione e della Giunta consultiva per il Mezzogiorno;

« Esonero daziario per determinate merci originarie e provenienti dalla Libia per il periodo dal 1° gennaio 1959 al 31 dicembre 1961 » (823), previ pareri della 3ª, della 8ª e della 9ª Commissione;

della 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

« Nuove norme per la formazione delle graduatorie nei concorsi a cattedre di scuole secondarie » (814), di iniziativa dei deputati Russo Salvatore ed altri, previo parere della 1ª Commissione;

« Istituzione di corsi di formazione professionale preparatori al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica » (822), di iniziativa dei deputati De Michieli Vitturi ed altri, Baldelli e Fusaro e Cruciani, previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

della 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Interpretazione autentica dell'articolo 175 della legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato » (816), previo parere della 1ª Commissione;

« Aumento del limite di impegno autorizzato con la legge 28 luglio 1950, n. 737, concernente la costruzione di alloggi per ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza » (819), previ pareri della 4ª e della 5ª Commissione;

della 9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo):

« Disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere ed affini » (813), di iniziativa dei deputati De Marzi Fernando ed altri e Gorrieri ed altri, previ pareri della 1ª, della 2ª, della 10ª e della 11ª Commissione;

« Modifica dell'articolo 2 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito, con

modificazioni, nella legge 26 settembre 1955, n. 852 » (815), previo parere della 5ª Commissione.

Annunzio di deferimento di disegno di legge all'esame di Commissione permanente

P R E S I D E N T E . Comunico che, valendosi della facoltà conferitagli dal Regolamento, il Presidente del Senato ha deferito il seguente disegno di legge all'esame:

della 2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere):

« Modifica dell'articolo 582 del Codice penale » (817), di iniziativa dei deputati Preziosi Olindo e Foschini.

Discussione e approvazione, con modificazioni del disegno di legge: « Agevolazioni tributarie in materia di edilizia » (493-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Agevolazioni tributarie in materia di edilizia », già approvato dal Senato e modificato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Crollalanza. Ne ha facoltà.

C R O L L A L A N Z A . Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho chiesto la parola per un brevissimo intervento su questo disegno di legge, desiderando confutare alcune delle dichiarazioni esposte nella relazione del senatore Trabucchi e per raccomandare al Senato di non tener conto degli emendamenti da lui proposti e di approvare viceversa il testo che ci è stato trasmesso dalla Camera dei deputati.

La Commissione finanze e tesoro, a mio modo di vedere, sbagliò quando modificò drasticamente il disegno di legge presentato dal Ministro delle finanze; sbaglia ancora una volta ora, dopo che il testo è stato notevolmente migliorato, sia pure su un piano di compromesso, dall'altro ramo del Parlamento, nel proporne ulteriori modifiche; sbaglia quando, mossa dalla preoccupazione di tutelare gli interessi dei Comuni e delle Provincie, insiste su drastiche riduzioni alle esenzioni sulle imposte ai nuovi fabbricati, considerando evidentemente, se non superato, di molto attenuato il problema dell'edilizia nella maggior parte dei Comuni; sbaglia, infine, quando ritiene che, comunque, si debba ridurre sensibilmente il numero degli anni di esenzioni per le sovraimposte comunali e provinciali, di fronte a quelle erariali.

La 5ª Commissione non tiene conto di una circostanza, e precisamente che il favorire, con adeguate esenzioni, l'ulteriore incremento dell'edilizia, se priva i Comuni per alcuni anni dell'imposta sui fabbricati, consente, da altra parte, lo sviluppo di numerose attività marginali che, a loro volta, provocano cospicue entrate nelle casse comunali.

M I N I O . Nuove spese, non nuove entrate.

C R O L L A L A N Z A . Certo, vi sono anche nuove spese, ma queste sono a beneficio della collettività, perchè intese a sviluppare negli abitati la viabilità, i servizi igienici e sanitari e tutti gli altri servizi pubblici, resi necessari specialmente dalla creazione di nuovi quartieri residenziali. So perfettamente che le finanze della maggior parte dei Comuni, più di quelle delle Provincie, sono in notevole difficoltà, e bisognose quindi di provvidenze adeguate, ma debbo rilevare che la 5ª Commissione a tal riguardo è in contraddizione: ieri, infatti, discutendosi il piano della scuola, resisteva alle proposte di alcuni colleghi miranti a sgravare i Comuni di alcuni compiti ad essi affidati per addossarli allo Stato, sostenendo che il problema doveva essere posto in sede di riforma della finanza locale; oggi viceversa si mostra sensibilissima alle condizioni dei bilanci comunali, che pretenderebbe di sanare, col sacrificio evidente dell'incremento edilizio, tuttora necessario, mostrando evidentemente di non

aver molta fiducia nell'annunziata riforma della finanza locale.

Un'osservazione, però, della relazione del collega Trabucchi merita considerazione: quella che si riferisce agli alberghi. Egli rileva giustamente l'illogicità della esenzione prevista soltanto per gli alberghi di terza e quarta categoria, mentre in molte grandi città, specialmente nel Mezzogiorno, il problema alberghiero è ancora da risolvere nella sua interezza, senza di che è vano parlare di sviluppo del turismo.

Comunque, non è questo motivo sufficiente per rimandare il provvedimento alla Camera. Se dovessimo accettare gli emendamenti proposti dalla Commissione, anche quando appaiono giusti, come nel caso degli alberghi, correremmo il rischio di non avere perfezionato il provvedimento prima del 31 dicembre, anche perchè la Camera potrebbe insistere nei suoi emendamenti e respingere quelli che eventualmente noi avremo approvati, in base alle proposte del relatore.

Per tutte queste considerazioni, senza dilungarmi ulteriormente, raccomando ai colleghi di approvare il testo così come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati e di respingere gli emendamenti proposti dal collega Trabucchi. Alcune, però, delle considerazioni da lui espresse, circa le condizioni della finanza locale, devono indurre sempre più la nostra Assemblea a pretendere dal Governo la sollecita soluzione dell'oramai annoso problema delle finanze locali.

Prima di concludere, voglio far presente che, se è vero che i Comuni e le Provincie, per un lungo periodo, si sono visti privati di un notevole cespite per le esenzioni venticinquennali delle sovraimposte sui nuovi fabbricati, è anche vero che, da qualche anno in qua, tali esenzioni sono cessate per notevoli gruppi di costruzioni, specialmente nelle grandi città, con graduale crescente incremento nelle entrate per tali Amministrazioni.

Per tutte queste considerazioni, ripeto, raccomando al Senato di approvare il testo a noi pervenuto così come è stato modificato dalla Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Battista. Ne ha facoltà.

B A T T I S T A . Onorevole Presidente, sarò anch'io brevissimo nel fare alcune considerazioni su questo disegno di legge, dato che, purtroppo, non potei prender parte alla sua prima discussione in quest'Aula: in quell'occasione il mio intervento sarebbe stato più opportuno.

Se io avessi avuto la possibilità di parlare in quell'occasione avrei criticato l'impostazione generale del disegno di legge, poichè, onorevole Presidente, come ebbi a dire in un mio recente intervento sul bilancio dei lavori pubblici, in Italia molto si è costruito in questi ultimi anni, si è costruito molto più del previsto tant'è vero che nel 1958 sono stati ultimati circa 1.800.000 vani, ma quel che mi preoccupa e che deve preoccupare tutti noi è che solo il 18 per cento è stato l'apporto dello Stato e degli Enti parastatali per le costruzioni economiche e popolari, mentre il restante 82 per cento è rappresentato da costruzioni eseguite dall'inizativa privata prevalentemente di carattere signorile e di lusso.

I colleghi sanno che l'iniziativa privata ha poco contribuito alla costruzione di case economiche e di case popolari, mentre naturalmente si è rivolta al settore più redditizio per essa, che è rappresentato appunto dall'edilizia signorile e dall'edilizia di lusso, per cui si è verificato che da un lato, nelle grandi città specialmente, gli atri delle case sono molte volte corredati di cartelli di « affittasi », mentre, invece, nei quartieri più poveri delle città e dei nostri paesi vi è un'assoluta mancanza di alloggi.

Si è, quindi, verificato il fenomeno inverso a quello che noi avremmo voluto si verificasse e cioè, da un lato, un'esuberanza di case signorili, dall'altro una mancanza di case per le popolazioni meno abbienti. Questo disegno di legge, viceversa, nel suo primo articolo, esclude dai benefici dell'esenzione fiscale soltanto le case di lusso. Ora, anche chi è appena al corrente delle definizioni del carattere delle abitazioni sa che è estremamente difficile distinguere un appartamento di lusso da un appartamento molto signorile o soltanto signorile. Comunque non è certo il pavimento di marmo che può decidere se una casa è di lusso o non di lusso. Vi sono delle case che

vengono classificate meno signorili e che sono destinate alle categorie più abbienti della nostra popolazione e non certo alla categoria dei lavoratori. Quindi avrei preferito che questo disegno di legge avesse concesso l'esenzione fiscale soprattutto alle costruzioni di abitazioni economiche e popolari.

Viceversa esso estende l'esenzione a tutte le case, salvo quelle di lusso; quindi praticamente si tratta di una larghissima gamma di costruzioni in cui praticamente vi rientrano quasi tutti i tipi di case. E ciò, diciamo, toglie la possibilità di quell'incentivo che sarebbe stato necessario per orientare, nei limiti del possibile, gli investimenti nel campo dell'edilizia economica e dell'edilizia popolare, qualora l'esenzione si fosse limitata soltanto a questi tipi di case.

Ma in ogni modo il disegno di legge è nato così, è venuto al Senato, è rimasto invariato circa i limiti qualitativi della esenzione, è andato alla Camera, è tornato da questa ed i limiti sono rimasti gli stessi. La Commissione competente invece e il suo relatore si sono solo preoccupati di rendere complicata questa esenzione fiscale, anzichè trovare un sistema semplice per poter orientare gli investimenti verso gli impieghi socialmente più necessari quali sono quelli per le case popolari ed economiche. Chi ha studiato questo provvedimento di legge non ha fatto altro che cercare di complicare il meccanismo delle esenzioni fiscali e non si riesce a capire per quale ragione. Io avrei capito che si fosse data un'esenzione fiscale per le case economiche e popolari, e si fosse tolta a tutte le altre categorie di costruzioni; ciò sarebbe stato semplice, avrebbe dato un certo gettito ai Comuni e allo Stato e forse una parte dei miliardi che giacciono nelle casse delle nostre banche e che attendono di orientarsi verso investimenti produttivi, chissà, in questa maniera, si sarebbero in parte diretti verso la costruzione di case popolari o economiche. Invece, si è creato un meccanismo che peraltro non riesco a capire quale scopo si prefigga. Quando si pensa che il primo anno si ha una certa esenzione per venticinque anni, l'anno appresso per ventiquattro, l'anno appresso per ventitre è facile capire come si crei tutta una complicazione di contabilità e quindi una complicazione negli accertamenti e nell'emissione dei ruoli di pagamento delle tasse. Non ne capisco proprio lo scopo. Uno scopo di carattere sociale indubbiamente non ne ha e si aggiunga poi che la legge potrebbe anche provocare un effetto del tutto contrario, qualora i costruttori, per beneficiare del maggior numero di anni di esenzione possibile, iniziassero molte costruzioni immediatamente, rallentando il ritmo successivamente.

Secondo me, si dovrebbe avere ogni anno lo stesso gettito di abitazioni dell'anno precedente, con un certo incremento per la sostituzione delle case diventate vetuste e per tener conto dell'aumento della popolazione. In questa maniera si avrebbe una curva ascendente regolare e non una curva ondulante o, quel che è peggio, con punte massime e con rapide cadute, creando così, da un anno all'altro, una irregolare occupazione della mano d'opera e della produzione dei materiali da costruzione, dovendosi far fronte a richieste variabili ed irregolari che non contribuirebbero al migliore e regolare sviluppo della economia nazionale.

Di tutte queste ragioni non se ne è tenuto conto e francamente mi è sembrato che il relatore abbia avuto solo la grave preoccupazione di limitare l'esenzione della sovraimposta a favore dei Comuni e delle Provincie.

Se per l'edilizia economica e popolare vi è bisogno ancora, come vi sarà bisogno per molti anni, di esenzioni fiscali, diamole e non centelliniamole centesimo per centesimo ogni anno! Se per l'edilizia non di lusso, ma signorile non ce n'è bisogno, aboliamole subito e semplifichiamo il sistema!

È stato tanto discusso questo problema nella Commissione competente e mi sembra anche che molti dei miei colleghi di partito non condividano la mia impostazione. Sono, pertanto, sicuro che queste mie parole cadranno nel vuoto. Con tutto ciò ho ritenuto mio dovere di pronunciarle in quest'Aula, perchè rimanga a verbale che c'è stato qualcuno che ha fatto presente che gli emendamenti presentati dalla Commissione non rispondono al

criterio obiettivo di aumentare il ritmo delle costruzioni destinate alle classi meno abbienti. Se mi fosse permesso — cosa non possibile, perchè so che tutto ciò che dico cadrà nel nulla — azzardare un'unica richiesta, chiederei perlomeno che si approvi il testo della Camera dei deputati. Approvando il testo della Camera dei deputati, anche con le sue manchevolezze, si potrà dare una certa tranquillità al settore edilizio, che occupa milioni di operai, sì che può affermarsi che esso è il settore il quale maggiormente contribuisce all'economia nazionale.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Cenini. Ne ha facoltà.

C E N I N I . Onorevole Presidente, io prendo brevemente la parola quasi per una dichiarazione di voto, per dire le ragioni della nostra adesione al nuovo testo proposto dalla 5ª Commissione. Mi trovo perciò in disaccordo con il collega Battista e con il collega Crollalanza...

B A T T I S T A . Era scontato.

C E N I N I . ... che hanno chiesto di tornare perlomeno al testo della Camera. Bisogna ricordare che il primitivo testo votato dal Senato, profondamente innovativo nei confronti del disegno di legge presentato dal Governo, è stato poi a sua volta radicalmente modificato dalla Camera. La materia del contendere tra Senato e Camera si riferisce soprattutto a quello che è contenuto nell'articolo 1 del disegno di legge, cioè alle esenzioni per l'imposta e le sovrimposte sui fabbricati di nuova costruzione. Su di un punto vi è l'accordo completo, cioè che il problema sia affrontato in vista della scadenza del 31 dicembre 1959 con una regolamentazione definitiva e non più con le solite proroghe annuali.

Ora si tratta di vedere come deve essere predisposta questa definitiva regolamentazione delle esenzioni. Ed è qui che vi è, ripeto, divergenza dei punti di vista. La 5ª Commissione del Senato, pur non accettando le proposte fatte dalla Camera, non è neppure ritornata al proprio testo primitivo; molto saggiamente, a mio avviso, ha riesaminato tutta la materia addivenendo ad una soluzione che chiamerò mediana e che può rappresentare un punto di incontro tra le diverse esigenze che sono emerse nella discussione. Bisogna tener presente che qui si tratta di agevolazioni fiscali che rispondono ad intenti di politica economica. Perciò, se conviene abbandonare il criterio della proroga annuale, non conviene neppure fissare legislativamente delle norme di esenzione totale o parziale che abbiano una durata troppo lunga. È evidente che le condizioni economiche sono mutevoli: se oggi si ritiene opportuno intervenire nel settore edilizio in un determinato senso, può darsi che tra qualche tempo le condizioni siano così cambiate per cui si presenti l'opportunità di disposizioni e di provvedimenti diversi. Per tale considerazione io credo che soprattutto bisogna stare attenti nel fissare la durata di esenzione che diventerà normale. Il nuovo testo della 5ª Commissione fissa questo termine in cinque anni: cinque anni, quindi, di esenzione totale e normale; prima erano due anni nel testo del Senato, sono diventati dieci nel testo della Camera. Ora si deve pensare che anche i cinque anni di esenzione di un reddito rappresentino un'eccezione nel nostro ordinamento tributario. Comunque mi pare che nessuna giustificazione avrebbe in un provvedimento legislativo di questo genere, che ha intenti di carattere economico, un'esenzione normale e permanente di 10 anni, come vorrebbe la Camera. Inoltre la 5ª Commissione, pur spostandosi dal proprio vecchio testo, ha mantenuto una diversa e più accelerata graduazione per quanto riguarda le sovrimposte.

Il senatore Crollalanza ha lamentato che nel testo della 5ª Commissione ci sia ancora questa accelerazione per quanto riguarda le sovraimposte, ma io ritengo che sia invece opportuna. Si tratta di dar modo, come ha detto giustamente il relatore, agli enti locali di trovarsi più rapidamente nella possibilità di percepire le proprie quote di imposta, possibilità necessaria per far fronte ai loro bisogni. A questo proposito va sotto-

lineato quanto ha detto così bene il relatore, e cioè che le condizioni finanziarie degli enti locali devono richiamare la nostra attenzione. E se è vero, come ha detto il collega Crollalanza, che l'attività dell'edilizia porta evidentemente dei vantaggi anche agli enti locali, si deve però pensare che porta ad essi, e soprattutto ai Comuni, anche dei gravi oneri. Ripeto, debbono essere tenute presenti le condizioni finanziarie degli enti locali ed inoltre, come dice bene il collega Trabucchi, che ogni manovra nelle imposte, che abbia motivi soprattutto di carattere economico, non si deve fare in via normale, con tributi che riguardano gli enti locali.

Infine, si deve considerare che i Comuni devono sostenere delle spese ingenti per le nuove costruzioni, per provvedere a nuovi servizi, a nuove vie di comunicazione, eccetera. È quindi necessario che comincino a reperire, entro un termine non troppo lungo, quanto loro spetta per sovrimposte sui nuovi fabbricati.

Questa Assemblea, già nella precedente discussione, si era resa conto delle ragioni che avevano consigliato la 5ª Commissione a modificare il testo governativo, e ne aveva accettato le conclusioni. Ora si tratta di evitare degli irrigidimenti che porterebbero ad un conflitto tra le due Camere, e di conseguenza ad un ritardo o ad un insabbiamento della legge.

Ripeto che il nuovo testo della 5ª Commissione rappresenta una soluzione, diciamo così, di compromesso. Perciò è da augurarsi che, dopo il voto del Senato, che io ritengo favorevole, sul testo presentato dalla Commissione, questo testo abbia a trovare accoglimento pieno anche da parte della Camera. Comunque il nostro Gruppo voterà a favore del disegno di legge così come è presentato dalla 5ª Commissione.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Genco. Ne ha facoltà.

* G E N C O . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, dichiaro subito che voterò contro gli emendamenti proposti dalla Commissione, in parziale aderenza anche a quello che ha detto il collega Battista, anche se alcuni dei motivi che mi inducono a votare in questo senso coincidono con quelli esposti da Battista, prima, e da Crollalanza, prima ancora.

Il senatore Battista ha affermato che la esenzione fin qui concessa ha favorito la costruzione di case di lusso, che non sono proprio quelle dell'edilizia popolare, anzi della edilizia popolarissima. È certamente vero, ma questo è accaduto solo nelle grandi città, amici miei. Noi quando facciamo una legge purtroppo la dobbiamo fare per i Comuni della Italia settentrionale come per i Comuni della Italia meridionale; ora di case ne sono sorte moltissime nelle grandi città, ma nei centri minori lo sviluppo edilizio è basso. Nell'Italia meridionale è tanto basso che gli indici di affollamento, come ho avuto occasione di esporre durante la discussione del bilancio dei lavori pubblici, sono elevatissimi e superiori alla cifra 2, sicchè, mentre vi sono delle regioni dell'Italia settentrionale dove l'indice di affollamento si mantiene intorno all'unità, da noi in 100 vani di abitazione vi sono 240-300, in alcuni casi 400 persone.

Ecco perchè io ritengo, come ingegnere, e sono lieto di essere d'accordo con il Presidente nazionale dell'associazione ingegneri, senatore Battista, che le esenzioni fin qui concesse, che noi vorremmo vedere prorogate, favoriranno indubbiamente la ripresa edilizia, lo sviluppo edilizio.

Non ho nessuna preoccupazione, caro Battista, per quelle cosiddette case di lusso, perchè il fenomeno che si verifica a Bari, e che si è verificato anche a Roma, è questo: oggi ci sono sul mercato centinaia di appartamenti che non si affittano perchè hanno un fitto elevato. Ad un certo momento il proprietario o il costruttore non potrà tenere per lunghi anni questi appartamenti sfitti, e dovrà pure offrirli a prezzo di mercato.

Bisogna pur dire un'altra cosa, e cioè che l'edilizia cosiddetta di lusso è saturata, perchè quelli che erano in condizione di acquistare un appartamento di 10, 15, 20 milioni, lo posseggono; ora, perciò, l'edilizia si deve indirizzare solamente verso quelli che non han-

no avuto finora i mezzi per comprare una casetta.

Ecco perchè sono favorevole al testo approvato dalla Camera dei deputati. Il senatore Trabucchi, nella sua relazione, dice che estendendo queste agevolazioni nel tempo noi veniamo a dilatare le città, mentre occorrerebbe abbattere, demolire, accomodare i quartieri vecchi dove ci sono case malsane e fatiscenti. Questo è proprio quello che si sta facendo a Bari, dove i costruttori comprano dei fabbricati a due piani, costruiti un secolo fa e non in condizioni di sopportare sopraelevazioni, li demoliscono e costruiscono degli edifici a 5 o 6 piani. (*Interruzione del senatore Venditti*).

Nei piccoli paesi, che sono poi cittadine di 30-40 mila abitanti, non è possibile fare questo, perchè la proprietà nei centri di queste cittadine è così frazionata che si dovrebbe poter mettere d'accordo 30-40 persone per reperire un'area di 200-300 metri quadrati e far sorgere al posto di una casa fatiscente un nuovo fabbricato.

Il problema è diverso nelle città e nei paesi del Nord, rispetto al Mezzogiorno, dove esiste una sete di case e dove vi è un indice di affollamento che in qualche posto raggiunge la cifra di 4. È per questo che nel Sud bisognerà costruire ancora molto.

Nel corso del dibattito sul bilancio dei lavori pubblici, si disse che occorrono ancora 10-12 milioni di vani di abitazione. La maggior parte di queste abitazioni occorrono proprio nel Mezzogiorno. Tenete conto ancora che un aiuto all'attività edilizia non può essere dato che sotto forma di esenzioni, proprio perchè il popolo italiano va a comprare il sapone A invece che il sapone B, perchè comprando il sapone A ha un francobollo che gli dà uno sconto di 10 lire sul successivo acquisto.

Inoltre, noi così facendo occuperemmo nell'edilizia quegli operai che, se non fossero occupati, dovremmo aiutare o attraverso i sussidi di disoccupazione o impiegandoli nei cantieri di lavoro. In secondo luogo, diamo lavoro agli ingegneri: in proposito, bisogna tener presente che noi troppo spesso ci occupiamo della disoccupazione delle masse operaie e non ci occupiamo della disoccupazione che pure imperversa nel settore professionale. Per queste ragioni ...

V E N D I T T I . Fra gli ingegneri non c'è disoccupazione.

G E N C O . Non è così, onorevole Venditti: vorrei che lei venisse dalle nostre parti.

Per questi motivi che ho esposto molto brevemente forse anche disordinatamente, io voterò contro le proposte della Commissione.

P R E S I D E N T E . Poichè non vi sono altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

T R A B U C C H I , *relatore*. Non mi sembra necessario tornare su molti degli argomenti esposti nella relazione; ricordo al senatore Crollalanza e soprattutto al senatore Battista — il quale del resto lo ha già riconosciuto — che in questa sede noi possiamo discutere soltanto delle modificazioni introdotte nel disegno di legge dalla Camera dei deputati. Il senatore Battista ha rilevato l'opportunità che siano fissate delle norme a favore delle case veramente popolari, la cui classificazione deve essere ben circoscritta e per le quali deve essere garantito che la relativa destinazione sia mantenuta nel tempo: deve essere infatti assicurato che una casa nata come popolare continui a rimanere casa popolare, soprattutto in materia di canone d'affitto. Ebbene, tutti potremmo affrontare questo problema con l'intenzione unanime di facilitare i propositi del senatore Battista, tanto più che, purtroppo, fino ad oggi non si è riusciti a determinare cosa si intenda per casa popolare, e si è seguito invece il sistema di definire la casa di lusso. Ma per ora il tema è fuori causa. Va, piuttosto, ricordato che tutte le disposizioni agevolatrici a favore delle case popolari, quelle del testo unico del 1938, rimangono. Tali disposizioni riguardano però, naturalmente, gli edifici costruiti da enti e da Comuni, cioè da organismi che offrono la garanzia che la caratte-

ristica popolare dell'abitazione, come dicevo prima, soprattutto nel campo del canone locatizio, venga, effettivamente mantenuta; per gli edifici, infatti, di questi enti, è impossibile che accada quello che è successo per le case cosiddette non di lusso le quali, nate come tali, sono diventate successivamente vere e proprie case di lusso.

Tutte queste questioni però sono completamente fuori, ripeto, del campo di discussione: oggi dobbiamo semplicemente stabilire se è opportuno mantenere le modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati nel testo approvato dal Senato. La Commissione ha ritenuto di poter aderire, da parte sua, ad una soluzione intermedia, sulla base delle considerazioni da noi fedelmente riportate nella relazione.

Il punto fondamentale del dissenso fra il Senato e la Camera non sta tanto nella maggiore o minore velocità di riduzione dei benefici di legge, ma nella determinazione della durata delle esenzioni definitive. Le leggi si fanno per l'eternità; noi ora ci domandiamo se l'edilizia nuova debba essere per l'eternità esentata dalle imposte per un periodo di 10 o di 5 anni. Mi pare che il ragionamento da fare in proposito sia chiaro.

Non si può discutere con concetti applicabili alla situazione attuale, come quelli esposti dal senatore Genco, per dire che le esenzioni debbono essere stabilite per il periodo successivo al 1969, della durata di dieci anni o di cinque anni. Quando parliamo di esenzioni stabili dobbiamo fare un ragionamento puramente teorico di natura fiscale. I provvedimenti provvisori da adottare potranno essere diversi a seconda dei periodi, ma quando si studia un provvedimento definitivo non si può partire che da un concetto di teoria astratta e di giustizia fiscale. E sembra a noi che cinque anni di esenzione rappresentino, semmai, una facilitazione eccessiva per l'industria edilizia e non una restrizione. Superato questo problema tutto il resto delle modificazioni si riduce semplicemente ad una maggiore o minore celerità per il previsto ritorno al sistema normale. Da questo punto di vista devo dire al senatore Battista che il sistema di cui lamenta la complicazione, ormai è adottato, è il sistema della riduzione scalare che non è più in discussione; in questo momento è solo in discussione la velocità maggiore o minore del ritorno allo stato normale.

E allora, quando dobbiamo guardare se è giusto il concetto approvato dalla Camera di una riduzione in periodo più lungo, o quello proposto dalla Commissione del Senato di una riduzione più celere, dobbiamo stabilire che due sono le finalità che dobbiamo tentare di conciliare. Da un lato quella di spingere l'edilizia in questo momento in cui, senatore Genco, c'è forse ancora bisogno di stimolo e dall'altro quello di evitare una corsa eccessiva nel primo periodo di applicazione della legge.

La riduzione più celere spinge infatti le costruzioni che si costruiscono nel primo periodo.

G E N C O . Ritiene che il problema edilizio meridionale si possa risolvere in cinque anni? Se sì, sono favorevole alla sua tesi; ma se occorrono venti anni bisogna mantenere questa riduzione.

T R A B U C C H I , *relatore*. Se noi in questo momento approviamo una riduzione più celere spingiamo anche il problema edilizio meridionale a risolversi più celermente; se fra cinque anni vedrete che il problema edilizio meridionale non è risolto (e non lo risolveranno che gli enti, o almeno noi crediamo che si risolverà solo per l'opera degli enti ed istituti di case popolari) allora potrete, eventualmente ma solo per l'Italia meridionale richiedere provvedimenti diversi; oggi dobbiamo pensare che *sul piano nazionale* una più sollecita riduzione certamente spingerà l'attività edilizia e renderà possibile, quindi, in questo momento ancora una certa attività là dove questa è necessario che si ravvisi. Viceversa una più lenta riduzione naturalmente tenderà a far ritornare l'attività edilizia alla normale situazione di stasi: situazione che, in questo momento in cui l'attività edilizia è soprattutto sviluppata, potrebbe essere semmai di inizio di crisi.

C'ROLLALANZA. L'acceleramento porta un maggiore costo delle aree e dei materiali.

TRABUCCHI, *relatore*. Allora dobbiamo dire che i benefici dati vanno a favore di chi specula sulle aree. Perchè se mi si dice che l'acceleramento della riduzione oggi porta ad un aumento del costo delle aree voi siete d'accordo con me che il beneficio della riduzione prevalentemente si trasferisce dove c'è bisogno di particolari costruzioni edilizie, a favore della speculazione sulle aree. Senza entrare ulteriormente in discussione ritengo, che le due tendenze, cioè la tendenza ad un ritorno alla normalità e la tendenza a mantenere in questo momento le facilitazioni per modo che non si abbia una situazione di crisi immediata, trovino sufficiente equilibrio nelle proposte che noi abbiamo formulate.

Una parola soltanto dobbiamo dire sul motivo per cui abbiamo ridotto più celermente le esenzioni a favore dei Comuni. È notorio anzitutto che lo Stato deve fare la politica economica possibilmente basandosi sul gettito delle imposte erariali e non su quello delle imposizioni degli enti locali ai quali dobbiamo riconoscere l'autonomia: questa è la prima ragione. Secondariamente, è pacifico che, insieme con l'espansione edilizia, si espandono tutte le spese che ineriscono allo sviluppo dei centri abitati, che sono prevalentemente a carico delle Amministrazioni locali. È logico che i Comuni abbiano un vantaggio correlativo, cioè quello di percepire le imposte sulle nuove costruzioni. Noi limitiamo questo vantaggio, ma cerchiamo che questa limitazione — che non è completamente giusta — sia il più possibile breve.

Ecco le ragioni per cui noi ci auguriamo che il Senato, vagliate tutte le norme, restringendo l'attenzione soltanto ai punti su cui c'è discussione tra noi e la Camera, voglia approvare il testo come noi lo abbiamo presentato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro delle finanze.

TAVIANI, *Ministro delle finanze*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, come giustamente è stato precisato dall'onorevole relatore, si discutono qui soltanto alcuni punti del disegno di legge, quelli cioè che sono in contestazione tra la deliberazione della Camera dei deputati e la precedente deliberazione del Senato. Non si discutono quindi alcuni argomenti, trattati da qualche oratore, particolarmente dal senatore Battista. I diversi pareri fra Camera e Senato possono comprendersi se si tiene conto della complessità del problema e delle sue differenti componenti. Non è che queste componenti possano definirsi in senso assoluto: quando si tratta di questi argomenti, non è facile fare delle separazioni, ma è soltanto possibile fare delle distinzioni. Non mi è possibile perciò dare al carattere economico di una legge o di una disposizione una delimitazione precisa; e lo stesso dicasi per il carattere fiscale. È evidente che la fiscalità ha rapporti con l'economia e viceversa.

Se vogliamo però fare distinzioni di questo genere, come altra volta qui al Senato è stato fatto, mi pare che mai come in questo caso si possa constatare un intrecciarsi delle esigenze economiche con le esigenze fiscali. Nel manifestarsi di queste esigenze si presenta l'impossibilità di trovare la soluzione perfetta, che possa dare soddisfazione a tutte le necessità reali del nostro Paese, così varie per differenze da zona a zona, da regione a regione.

È per questo che io non credo che ci si debba illudere di avere in tasca la soluzione perfetta. Non se n'è illuso il Governo e spero che nessun senatore se ne illuderà. Qualunque soluzione ha i suoi vantaggi ed i suoi difetti. Credo che il Parlamento si comporterà saggiamente, se, come ammoniva il Pareto, soppeserà questi difetti e questi pregi e guarderà se gli uni superano gli altri, o viceversa.

In particolare abbiamo anche il contrasto che si è venuto a verificare tra la posizione del Senato, il quale è stato più sensibile del Governo stesso alle esigenze fiscali, e la posizione della Camera che ha accolto l'im-

postazione che aveva animato il primo progetto governativo.

Vorrei dire ora qualche parola sulle obiezioni fatte dall'onorevole Battista. Le sue critiche sulla scala possono essere anche accolte nel senso che essa comporta delle complicazioni, però lei, onorevole Battista, si è ben guardato dal proporre un'alternativa. Non vedo dove sia un'altra alternativa di fronte a quella della scala presentata dal Governo, e poi modificata nella sua velocità e nei suoi termini, ma rimasta come scala nella sua essenza e nella sua qualità; non vedo altra alternativa al di fuori di un mantenimento dell'esenzione totale nel suo complesso, il che avrebbe significato mantenere una situazione d'incertezza, perchè si sarebbe dovuta fare la proroga per un anno o due rinviando a prossimi anni il problema, che invece si è voluto affrontare in senso definitivo: non, come è stato detto, in senso eterno (perchè non c'è nulla di eterno tanto meno nelle leggi che si fanno e si modificano), ma in senso definitivo.

Anche altre volte nel passato, quando si è dovuto affrontare questo problema, di passare cioè da uno stato di transitorietà ad uno stato definitivo, si è usato proprio questo sistema: il sistema di scalare gradualmente negli anni l'agevolazione, proprio per evitare un *boom*. Lei diceva: si avrà anche in questo caso. Comunque sarà, sempre minore di quello che si sarebbe avuto cessando ad un determinato momento le proroghe e cominciando con lo stato di normalità. Lei parlava, onorevole Battista, della possibilità di distinguere le case di lusso da quelle non di lusso, le case popolari ed economiche dalle altre. Ha risposto il relatore onorevole Trabucchi che, se c'è difficoltà a stabilire quale sia la casa di lusso, maggiori difficoltà si troverebbero domani a definire veramente la casa economica e popolare, perchè sarebbe facile, il giorno che si fossero fatte esenzioni soltanto in quel senso, far passare tutto, magari attraverso i termini dell'ampiezza, sotto forma di case economiche o di case popolari. Comunque restano, come è già stato sottolineato, le disposizioni a vantaggio dell'edilizia popolare ed economica, che non vengono in nessun modo toccate, nè tanto meno diminuite, da questa legge.

Ma non è su questo punto che si discute oggi, perchè ormai su di ciò ha deliberato il Parlamento nella sua unità sostanziale di Camera e Senato; si discute oggi soltanto su quelle parti degli articoli che sono opportunamente sottolineate nello stampato numero 493 B, mentre non appaiono sottolineate nel grosso stampato 493 C contenente la relazione, con le tabelle molto precise, che sono state fatte dall'onorevole relatore. Nel disegno di legge approvato prima dal Senato e poi dalla Camera, le parti sottolineate sono appunto quelle su cui oggi si può discutere e su cui oggi si deve deliberare.

A che cosa si riferiscono queste parti? Una riguarda l'esenzione stabile, punto sottolineato dall'onorevole relatore e mi pare sia l'essenziale e il più importante. Il Governo aveva previsto un disegno di legge per cui fra dieci anni, al momento del termine della scala, l'esenzione stabile e permanente per la costruzione di una casa sarebbe stata di dieci anni, cioè in qualunque momento sarebbe diventata norma l'esenzione decennale. Il Senato era tornato indietro ed era riandato alla vecchia legge, mi pare intorno al 1880, che stabiliva invece due anni soltanto: dieci anni aveva detto il Governo, due anni il Senato e sui dieci anni è ritornata la Camera. Quindi si è determinato un contrasto: dieci anni da un lato, due anni dall'altro.

Che cosa aveva animato il Governo nel proporre dieci anni? La sensazione che il problema del pagamento dell'imposta sia fondamentale per far maturare nell'operatore economico l'aspirazione all'acquisto di una casa. Evidentemente, in questo campo, ci sono anche operatori non piccoli che fanno calcoli economici perfetti: per loro l'esenzione fiscale non è che un elemento del sistema, un sistema nel quale rientrano tante altre cose, come quelle contemplate nell'articolo 5 (il gravame dell'imposta di consumo sul materiale di costruzione), articolo già deliberato in un testo comune da entrambe le Camere. Però non c'è dubbio che in questo settore, e già ho avuto occasione di dirlo in Commissione, non in-

tervengono soltanto i grandi operatori, ma anche altri operatori che ben difficilmente potrebbero riferirsi a quel tipo di uomini che l'economia classica aveva definito « homines oeconomici ». Nel settore dell'acquisto o della costruzione della propria casa troviamo un'infinità di piccoli operatori, persone che in tutta la loro vita non si trovano mai ad essere operatori economici se non in quanto consumatori, o percettori di un salario, o contribuenti, ben raramente operatori di altre scelte economiche. Essi si trovano di fronte a una scelta economica di particolare peso e significato: sulla loro psicologia la possibilità di godere per un certo periodo dell'esenzione dalle imposte, non solo per loro, ma anche per i loro eredi, influisce più di quanto non sia l'effettivo risparmio nel calcolo dell'ammortizzo dell'imposta considerata.

Questa era stata la ragione per cui si pensava di alzare da due a dieci anni l'esenzione normale, come meta terminale della scala. Che cosa ha considerato il Senato, quando è sceso a due? Ha considerato tutta l'altra parte. Io parlavo dei piccoli operatori, ma indubbiamente ci sono nel campo edilizio ben altri operatori che fanno le loro scelte (l'ho già detto) sulla base di calcoli ben precisi nei quali il problema dell'imposta non compare così rilevante e determinante; ha considerato il Senato che ci sono tanti altri problemi connessi con questo; ha visto il Senato soprattutto il danno che ne poteva derivare sia per la finanza locale, sia per la finanza nazionale, ed allora è sceso a due anni.

Ci sembra che sia stato un pò troppo.

Adesso si è fatta la media, anzi non proprio la media che sarebbe 6, ma si è scesi a 5. Su cinque o sei si sarebbe potuto discutere a lungo; fra l'altro nel secondo quinquennio, fra il 1965 e il 1970, vale il sei con gli emendamenti apportati dal relatore. Il periodo considerato in fase definitiva è comunque di cinque.

Che cosa dice il Governo? Evidentemente il Governo non può fare una scelta tra il cinque o il dieci, nel senso di dire che una è la migliore soluzione e l'altra la peggiore. Il Governo dovrebbe dichiararsi nettamente contrario solo se il Senato insistesse nella sua primitiva posizione dei due anni, ma questa dei cinque pare possa rappresentare un onesto compromesso tra le due posizioni che le Camere hanno assunto.

Così anche per la questione delle addizionali comunali e provinciali il Governo, in un primo momento, aveva riallacciato questo problema al problema dell'imposta erariale. Il Senato aveva, invece, senz'altro fatto *tabula rasa* di tutta questa impostazione, riducendo la scala a due anni e rimettendo nell'ambito di due anni tutte le addizionali comunali e provinciali. Come è noto, queste addizionali rappresentano tra gli otto e i nove decimi del complesso dell'imposta, per cui l'imposta erariale non è che un punto di aggancio. Ma è appunto la sovraimposta che conta. La Camera è ritornata sul progetto governativo e ha riallacciato la scala a quella delle imposte erariali; il Senato nella sua seconda lettura propone oggi questa scala nuova che è in fondo, proporzionalmente, una scala collegata per il 50 per cento alla scala erariale con l'aggiunta, per i primi due anni successivi, dell'esenzione per due terzi e per un terzo dell'imposta.

Anche qui ci troviamo di fronte a un compromesso che ci sembra onesto tra le posizioni dell'una e dell'altra Camera, tenendo conto ormai che siamo arrivati assai vicini ai limiti del 31 dicembre. Senza la nuova legge non ci sarebbe neppure la proroga che ormai è deliberata dalla Camera e dal Senato con l'espressione di anni 25; essa inoltre non può diventare legge dello Stato se non dopo pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, se cioè tutto il disegno di legge non viene approvato nel suo complesso. Il Governo ritiene pertanto che questo compromesso onesto, che si è realizzato tra le posizioni della Camera e quelle del Senato, possa in coscienza essere votato, sicchè la Camera possa a sua volta approvare il disegno di legge, ed entro il 31 dicembre aversi una sistemazione definitiva per le agevolazioni dell'edilizia.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione. Si dia lettura dell'articolo 1.

R U S S O , *Segretario*:

Art. 1.

(*Esenzione dall'imposta sui redditi dei fabbricati*).

I fabbricati di nuova costruzione destinati ad uso di abitazione non di lusso, anche se comprendono uffici e negozi, purchè a negozi non sia destinata una superficie eccedente il quarto di quella totale nei piani sopra terra, sono esenti dall'imposta erariale sui fabbricati per la durata:

a) di anni 25, se ultimati entro il 31 dicembre 1961;

b) di anni 24, se ultimati entro il 31 dicembre 1962;

c) di anni 22, se ultimati entro il 31 dicembre 1963;

d) di anni 20, se ultimati entro il 31 dicembre 1964;

e) di anni 18, se ultimati entro il 31 dicembre 1965;

f) di anni 16, se ultimati entro il 31 dicembre 1966;

g) di anni 14, se ultimati entro il 31 dicembre 1967;

h) di anni 11, se ultimati entro il 31 dicembre 1968;

i) di anni 8, se ultimati entro il 31 dicembre 1969;

l) di anni 5, se ultimati successivamente al 31 dicembre 1969.

I fabbricati di cui al primo comma sono altresì esenti dalle sovraimposte comunali e provinciali per la durata di:

a) di anni 20, se ultimati entro il 31 dicembre 1961;

b) di anni 16, se ultimati entro il 31 dicembre 1962;

c) di anni 12, se ultimati entro il 31 dicembre 1963;

d) di anni 8, se ultimati entro il 31 dicembre 1964;

e) di anni 5, se ultimati successivamente al 31 dicembre 1964.

Per i primi due anni successivi alla cessazione della esenzione dalle sovraimposte comunali e provinciali i fabbricati di cui al primo comma, se ultimati entro il 31 dicembre 1969, saranno assoggettati alle sovraimposte stesse nella misura di un terzo nel primo anno e di due terzi per il secondo anno.

Le agevolazioni di cui ai commi che precedono si applicano alle costruzioni indicate nell'articolo 5 della legge 11 luglio 1942, numero 843.

Restano ferme le agevolazioni previste dall'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, numero 408, per i fabbricati la cui costruzione iniziata entro il 31 dicembre 1959 venga ultimata nel biennio successivo all'inizio.

La valutazione dei redditi è fatta dall'Ufficio delle imposte dirette anche per il periodo in cui i fabbricati di cui al presente articolo saranno temporaneamente esenti dall'imposta erariale.

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Tartufoli. Ne ha facoltà.

T A R T U F O L I . Cercherò di essere molto breve, come è mia abitudine. Dichiaro di essere sostanzialmente d'accordo con i colleghi che hanno parlato contro le proposte della 5ª Commissione del Senato; preferirei, infatti, che si accettasse integralmente il testo che ci è stato trasmesso dalla Camera. Validi argomenti sono stati portati a sostegno di questa tesi, che io condivido. Aggiungerò pochissime considerazioni per giustificare il mio personale atteggiamento ed il mio voto.

Il Paese esige da tutti i responsabili della vita economica e della sua attività produttiva il massimo slancio e il massimo impulso, anche per arrivare alla meta della piena occupazione operaia. Incidere in un settore che dimostra una vitalità della quale non possiamo non compiacerci e che ha registrato dei risultati indubbiamente notevoli e mirabili può essere pericoloso. L'edilizia in Italia ha fatto progressi cospicui; e, se considero che l'edilizia impegna due terzi dell'economia produttivistica italiana, io resto molto perplesso e preoccupato, poichè temo che questo

provvedimento possa rallentare il ritmo attuale di un'attività che, fra l'altro, impiega proprio quella manovalanza non qualificata che non trova, e non può trovare, occupazione nelle industrie specializzate italiane e anche di oltre confine. Questa è una delle considerazioni.

La seconda considerazione prende lo spunto da osservazioni già fatte dal senatore Crollalanza. Una più accentuata accelerazione delle riduzioni delle esenzioni può suscitare motivi di impaccio all'attività edilizia, perchè molto probabilmente provocherà l'aumento delle aree e dei materiali. Difatti, tutti quelli che intendono beneficiare di queste esenzioni accelereranno i tempi delle costruzioni se verranno accorciati i termini previsti nel testo approvato dalla Camera.

Preoccupato di questa situazione, mi dichiaro favorevole all'articolo 1 del disegno di legge nel testo approvato dalla Camera dei deputati, per quanto riguarda le esenzioni specifiche delle imposte erariali. A titolo di compromesso, invece, accederei alla tesi che l'opposizione ha sposato e fatta propria in materia di sovraimposte comunali e provinciali, e sarei disposto a votare l'emendamento proposto dalla Commissione al testo della Camera.

Queste sono le mie proposte concrete circa la formulazione del disegno di legge. Se neanche queste fossero accolte dall'Assemblea, non potrò non dare il mio voto contrario al disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore D'Albora. Ne ha facoltà.

D ' A L B O R A . Onorevole Presidente, dichiaro che voterò contro il testo emendato dalla Commissione per questo primo articolo della legge, non solo per i motivi così egregiamente esposti dai senatori Crollalanza, Battista e Genco, ma anche perchè ritengo che esso, mentre può agevolare modestamente le entrate dello Stato, dei Comuni e delle Provincie, certamente ritarderà, specie nell'Italia meridionale, il raggiungimento di quel coefficiente di abitabilità che in molte zone del nostro Paese segna limiti che possono dirsi disumani.

Vi sono tuttora alcune località dove in una stanza abitano tredici persone e dove migliaia di famiglie dimorano in grotte o tuguri. Comunque, per quel che riguarda le Provincie ed i Comuni, io penso che, piuttosto che preoccuparsi di queste entrate, sarebbe opportuno che il Parlamento si occupasse di far ottenere alle Provincie ed ai Comuni quei contributi di miglioria che loro spettano per l'apertura di nuove strade lungo le quali i proprietari limitrofi ottengono notevoli vantaggi dalla vendita delle aree fabbricabili, mentre i Comuni e le Provincie purtroppo, a causa della legislazione vigente, stanno a guardare.

In ogni caso, le modifiche proposte per questo articolo danneggeranno indubbiamente non solo l'iniziativa privata che, tra l'altro con opportuni accorgimenti, dovrebbe venire in soccorso a quella statale per l'attuazione di un adeguato programma di edilizia economica e popolare, ma danneggeranno anche i più modesti futuri acquirenti, i quali sperano che si arrivi ad un certo momento alla condizione ideale per cui quelli che vogliono acquistare una abitazione lo possano fare a mezzo di speciali agevolazioni di credito fondiario, così che ogni famiglia italiana abbia la propria casa. Comunque questo emendamento, se approvato, non farà che ritardare la definitiva approvazione del provvedimento, che invece urge, in quanto occorre sostituire la legge ormai prossima a scadere, in modo da non arrestare questa attività, che è tanto utile perchè impiega una imponente massa di lavoratori.

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Crollalanza. Ne ha facoltà.

C R O L L A L A N Z A . Per le considerazioni già esposte, durante il mio intervento, che non hanno trovato convincente confutazione da parte del relatore; poichè sono convinto che l'acceleramento proposto dal relatore, a modifica del testo adottato dalla Camera, porterà fatalmente, come ho già rilevato, ad un aumento del costo delle aree

e dei materiali; poichè infine tale acceleramento ritarderà — sembra paradossale che l'acceleramento possa ritardare — la soluzione del problema edilizio nel Mezzogiorno, senza risolversi in un adeguato vantaggio a favore delle finanze locali, le quali attendono ben altri provvedimenti da parte del Governo, io voterò contro l'articolo 1 di questo disegno di legge e quindi contro il disegno di legge nel suo complesso.

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Minio. Ne ha facoltà.

M I N I O . Desidererei fare un'osservazione al collega Trabucchi. Dove è detto che « le agevolazioni, di cui ai commi che precedono si applicano eccetera », mi pare che il testo più esatto sia quello della Camera che reca: « le stesse agevolazioni ». L'espressione della Commissione mi pare che potrebbe essere interpretata come un concetto limitativo.

T R A B U C C H I , *relatore*. La ragione per cui si è detto: «dei commi che precedono» risiede nella necessità di non richiamarsi soltanto al comma, immediatamente precedente, mentre l'espressione « le stesse agevolazioni » poteva dare l'impressione che si fosse fatto rinvio soltanto a quel comma.

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Oliva. Ne ha facoltà.

O L I V A . Molto brevemente sul primo articolo.

Gli interventi che abbiamo ascoltato sono stati prevalentemente diretti contro l'impostazione data dalla 5ª Commissione al testo su cui votiamo. Poichè non dubito che, invece, il Senato si pronuncerà a favore del testo della Commissione, prendo la parola perchè non rimanga l'impressione che tale voto sia frutto di un orientamento non sufficientemente meditato.

Dopo tante parole che sono state dette per esprimere preoccupazioni a favore del settore edilizio, vorrei esortare il Senato ad avere presenti, in quest'occasione, anche le gravissime preoccupazioni che offre il settore degli enti locali. È vero, onorevole Crollalanza, che gli enti locali aspettano ben altro. Ma nell'attesa di questo « ben altro », noi vorremmo almeno la soddisfazione morale di sapere che finalmente, dopo tanti e tanti decenni ormai passati dall'applicazione di questo tipo di agevolazioni (che sono state soprattutto a carico degli enti locali), da questo momento almeno la Camera ed il Senato sono d'accordo di ricordarsi di tali enti nel regolare il problema in modo prospettico ... (*Vivaci interruzioni dalla destra*).

Io credo di non dover essere assalito tutte le volte che oso parlare di interessi degli enti locali! Credo che non sarebbe davvero lusinghiero anche per la mia parte, se si potesse pensare che soltanto gli altri si preoccupano dell'autonomia e del potenziamento degli enti locali. Ricordatevene, perchè, oggi come oggi, la legge che viene portata alla vostra approvazione non è per nulla lesiva di quello che è lo stato di fatto e di diritto finora acquisito. Se non si fosse affrontato in modo radicale l'argomento, si sarebbe forse data la solita proroga per due anni. Oggi viene invece garantito al settore edilizio che non ci sarà soltanto la proroga di due anni, ma una prospettiva di agevolazioni (sia pure gradualmente decrescenti) che arriva fino ad un decennio da oggi.

Ecco perchè io desidero dire che in piena coscienza, e per l'attenzione che meritano gli enti locali, voterò a favore del testo proposto dalla Commissione, la quale ha dato dimostrazione di sentire veramente la necessità del contemperamento delle esigenze della finanza statale con quelle della finanza locale.

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Battaglia. Ne ha facoltà.

B A T T A G L I A . È inutile ripetere le considerazioni che sono state fatte dai colleghi i quali hanno annunziato il loro voto contrario non soltanto all'articolo 1, ma anche all'intero disegno di legge. Per le stesse considerazioni che sono state ilustrate e che

non ripeto, io, anche a nome dei miei colleghi liberali, annunzio il nostro voto contrario e all'articolo 1 e all'intero disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 1. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 2.

R U S S O , *Segretario*:

Art. 2.

(*Esenzione dall'imposta di ricchezza mobile*).

I termini per le agevolazioni previste in materia di ricchezza mobile dagli articoli 71 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, 90 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, 15 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, sono prorogate al 31 dicembre 1969.

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura degli articoli successivi.

R U S S O , *Segretario*:

Art. 3.

(*Agevolazioni in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari*).

I termini per le agevolazioni previste in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, dalla legge 25 giugno 1949, n. 409, dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, dalla legge 10 agosto 1950, n. 715, e successive modificazioni ed integrazioni, sono prorogate dal 1° gennaio 1960 al 31 dicembre 1967.

(*È approvato*).

Art. 4.

(*Termine di prescrizione per il recupero di tasse ed imposte indirette sugli affari*).

L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero dei tributi dovuti nella misura ordinaria in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari, per effetto di decadenza dalle agevolazioni contemplate dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, e successive modificazioni, dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, dalla legge 25 giugno 1949, n. 409, e dagli articoli 10 e 11 della legge 10 agosto 1950, n. 715, si prescrive con il decorso di cinque anni dalla data di registrazione dei singoli atti.

(*È approvato*).

Art. 5.

(*Agevolazioni in materia di imposta comunale di consumo sui materiali da costruzione*).

Per i fabbricati di nuova costruzione destinati ad uso di abitazione non di lusso, anche se comprendono uffici e negozi, nei limiti stabiliti dall'articolo 1 della presente legge, l'imposta comunale di consumo sui materiali da costruzione è dovuta in ragione:

a) di un quinto, se ultimati entro il 31 dicembre 1962;

b) di due quinti, se ultimati entro il 31 dicembre 1963;

c) di tre quinti, se ultimati entro il 31 dicembre 1964;

d) di quattro quinti, se ultimati entro il 31 dicembre 1965.

Le stesse agevolazioni si applicano alle costruzioni indicate nell'articolo 5 della predetta legge 11 luglio 1942, n. 343.

(*È approvato*).

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Parri. Ne ha facoltà.

* P A R R I . Onorevole Presidente, il Gruppo parlamentare socialista ha accettato, in sede di Commissione, la soluzione che è stata proposta al voto del Senato, ha votato a favore dell'articolo primo e voterà a favore del provvedimento nel suo complesso; tuttavia, non si tratta di un voto favorevole che possiamo dare con la sicurezza della buona scelta: è un voto favorevole che diamo ad un compromesso e che dobbiamo circondare di riserve, che intendiamo esprimere per la responsabilità che spetta al Gruppo parlamentare e al Partito. Desideriamo che risulti a verbale che la nostra preferenza era per il primo testo preparato dal Senato, testo più organico e più logico, il quale rispondeva a quei criteri di politica economica in materia edilizia e generale che sono stati esposti con molta pertinenza e con molta lucidità, a mio parere, dal relatore senatore Trabucchi. Se si accetta questa soluzione, che non è mediana, ma è una soluzione di compromesso, è per ragioni di opportunità politica, cioè per non inasprire un contrasto tra i due rami del Parlamento e perchè anche nelle argomentazioni che hanno condotto la Camera a votare una soluzione diversa vi sono alcune buone ragioni, che riguardano il sostegno dell'edilizia e l'occupazione operaia, che anche noi dobbiamo tenere in giusto conto.

Però, dobbiamo confermare che i criteri seguiti nella legislazione edilizia hanno bisogno di una forte correzione. È esatto, come osserva il relatore Trabucchi, che non conviene perpetuare situazioni artificiose che non consentono di avviare il più rapidamente possibile alla normalità settori così importanti. Agendo come si è fatto finora, si cristallizzano rendite di posizione a profitto dei possessori delle aree fabbricabili, a profitto anche delle imprese più fortunate, mantenendo in vita a forza le imprese marginali. Ma, quel che è peggio, si dirotta verso impieghi socialmente meno convenienti una gran parte degli investimenti. Se l'edilizia popolare economica, alle esigenze della quale siamo, evidentemente, sensibilissimi, non ha avuto gli sviluppi che avrebbe potuto avere, è in parte proprio per questa legislazione edilizia che dirotta verso costruzioni non necessarie mezzi che avrebbero dovuto essere convogliati sia nell'edilizia rurale, sia nell'edilizia popolare, la quale ha bisogno di altri mezzi, perchè le esenzioni non bastano; c'è altresì bisogno di una legge sulle aree fabbricabili, di una legge sul demanio comunale.

Un'altra grave e profonda ragione di riserva riguarda gli enti locali. Siamo d'accordo in questo con il collega Oliva: si è seguita finora una linea di condotta, nella politica del Governo, che la maggioranza del Parlamento ha accettato, contro la quale bisogna risolutamente ormai porsi. Vi è stata cioè la continua sovrapposizione della volontà centrale sulla volontà locale, che è volontà elettiva, e vi è stata una continua riduzione dell'area tributaria naturale degli enti locali, riduzione che deve cessare. Non si può legiferare dal centro con una autoritarietà che diventa arbitrio, riducendo quella che deve essere la zona naturale di percezione dei tributi degli enti locali, dove sta in prima linea l'imposta sui fabbricati.

È, dunque, una soluzione di compromesso nei riguardi della quale vogliamo mantenere queste riserve estremamente importanti. Lo unico augurio che possiamo fare è che l'utile discussione che questo disegno di legge ha provocato — utile per il chiarimento di questi principi di politica economica generale — possa servire per orientare meglio, d'ora in avanti, la politica economica generale del Governo e l'atteggiamento del Parlamento.

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare, per dichiarazione di voto, il senatore Fortunati. Ne ha facoltà.

F O R T U N A T I . Onorevole Presidente, noi avremmo anche rinunciato alla parola se stamane, in questa Assemblea, non fossero riecheggiate numerose strane voci, le quali si ricordano delle case degli uomini e delle donne del nostro Paese soltanto quando si tratta di particolari agevolazioni tributarie.

Debbo ricordare ai colleghi, ad esempio, che nella legge 28 febbraio 1949 vi era un articolo 6, che è sempre rimasto inoperante

e che così disponeva: « È data facoltà ai Comuni di applicare una imposta a carico di coloro che occupano, a qualsiasi titolo, appartamenti con numero di vani di abitazione, esclusi i servizi, eccedente la necessità del complesso familiare. L'imposta sarà applicabile sino al 31 dicembre 1955 e il provento sarà destinato ad incremento del Fondo per l'esecuzione del piano nel Comune che applica il tributo ».

Però, con la consueta malizia di maggioranza governativa, l'articolo concludeva: « Con separato provvedimento di legge saranno fissati i caratteri dell'imposta, i termini di riscossione, il limite massimo della aliquota e il rapporto tra il numero dei vani, la composizione e le esigenze del complesso familiare ». Il provvedimento legislativo, naturalmente, da nessuno dei Governi che, dal 1949 al 1955 si sono succeduti, è stato proposto. E nessun collega della maggioranza governativa, nel lamentare il fatto che in tema di costruzioni edilizie le agevolazioni tributarie si siano prevalentemente fuse e confuse con rendite di posizione e con rendite di speculazione, ha ricordato il precedente del 1949, e si è richiamato ad altri strumenti politico-economici.

Perchè i colleghi non parlano dei precedenti? Perchè i colleghi non pensano, ad esempio, che le case si costruiscono con determinati prodotti e che determinati prodotti nel nostro Paese hanno un prezzo imposto da concentrazioni economiche e finanziarie?

Perchè i colleghi che si propongono di incrementare un tipo di edilizia non ci hanno detto che le case si costruiscono, come affermava prima Parri, su terreni, su aree e che su queste aree si è intessuta e si intesse una speculazione indegna, che il costo del fabbricato è connesso al costo dell'area e che spesso colui che specula sulle aree gode delle agevolazioni tributarie per la costruzione? Perchè nessuno dei colleghi ha parlato di questo?

È necessario che queste cose si ricordino in questa Assemblea per dire che, quando in prima lettura abbiamo affrontato il provvedimento che concerneva le agevolazioni tributarie per le costruzioni edilizie, le questioni in Commissione erano state dibattute ampiamente. E bene ha operato il collega Trabucchi a ribadirle nella sua relazione; e bene ha fatto soprattutto il collega Trabucchi ad allegare il documento del collega Amigoni, da cui risulta il meccanismo delle agevolazioni tributarie, in funzione dell'incremento edilizio.

Ed allora bisogna anche ripetere con il collega Parri che il nostro precedente voto era stato motivato dall'esistenza di una precostituita volontà di settori di questa Assemblea, che non solo non volevano accettare una posizione di compromesso, ma che, addirittura, volevano ripristinare, una volta per sempre e a tempo indeterminato, una situazione che sta diventando intollerabile, non solo sul piano degli enti locali, ma sul piano generale della politica economica del nostro Paese. È venuto il momento di affermare, in maniera chiara e categorica, che non si possono più affrontare i problemi politico-economici solo in termini settoriali e di strumenti tributari. Ed è con questa prospettiva di superamento, che noi ci apprestiamo a dare il voto finale a questo disegno di legge; affermando, cioè, la chiara volontà di affrontare, sia in sede di finanza locale, sia in sede di finanza statale, sia in sede di politica economica, i problemi particolari e generali del Paese con consapevolezza dei fini, degli strumenti, dei risultati. (*Vivi applausi dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Barbaro. Ne ha facoltà.

B A R B A R O . Benchè colto un po' di sorpresa (e credo, anzi sono certo, di non essere stato il solo) da questo importante disegno di legge, dopo le dichiarazioni molto eloquenti del collega onorevole Crollalanza, che dimostrano chiaramente come questo disegno di legge determinerà una speculazione più vivace sulle aree fabbricabili e sui materiali da costruzione, un aumento delle pigioni e quindi anche degli ammortamenti (prego la sinistra di volerne prenderne atto), dichiaro che, per queste considerazioni, che portano a conclusioni piuttosto preoccupanti sull'avvenire del program-

ma ricostruttivo, che interessa ancora tanto e tanto da vicino il popolo italiano, il Gruppo del Movimento Sociale Italiano, a cui ho lo onore di appartenere, voterà contro il disegno di legge.

T A V I A N I , *Ministro delle finanze.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T A V I A N I , *Ministro delle finanze.* Di fronte ad alcune dichiarazioni che sono state fatte circa un preteso colpo di sorpresa, con cui si sarebbe voluto cogliere il Parlamento e in particolare il Senato, ripresentando questo disegno di legge, credo opportuno ribadire che questo disegno di legge è stato presentato al Senato nell'aprile del 1959. Discusso in Commissione, è stato esaminato ed approvato in Aula dal Senato il 30 aprile 1959. Trasmesso alla Camera dei deputati, è stato ivi approvato dalla Commissione competente il 31 luglio 1959. Tornato al Senato, è stato qui discusso in numerose sedute dalla Commissione. Tutta la stampa nazionale ne ha seguito le vicende.

Quindi, nessuna sorpresa: l'*iter* seguito dal disegno di legge è stato anzi eccessivamente lungo e forse, data la portata del provvedimento, non era neppure da pensare che tale avrebbe potuto essere.

B A R B A R O . La sorpresa si riferisce all'iscrizione del disegno di legge all'ordine del giorno della seduta odierna.

T A V I A N I , *Ministro delle finanze.* Oltre tutto la sorpresa non dovrebbe essere motivata proprio per il contenuto del disegno di legge, giacchè esso deve risolvere una situazione che si determinerà l'indomani del 31 dicembre. Infatti, se il disegno di legge non entrasse in vigore, tutte le agevolazioni — comprese quelle previste dal testo che è in discussione — decaderebbero con il primo dell'anno. Dovendo ancora deliberare la Camera dei deputati, è ovvio che il Senato non avrebbe potuto non deliberare nei primi giorni di questo mese.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Presentazione di disegno di legge

T A V I A N I , *Ministro delle finanze.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T A V I A N I , *Ministro delle finanze.* Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge:

« Vendita, a trattativa privata, al comune di Parma del locale compendio patrimoniale disponibile denominato " Ex Caserma Marcucci Poltri " e costruzione in detta città di una caserma della Guardia di finanza » (834).

P R E S I D E N T E . Do atto all'onorevole Ministro delle finanze della presentazione del predetto disegno di legge, che sarà stampato, distribuito ed assegnato alla Commissione competente.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Piano per lo sviluppo della scuola nel decennio dal 1959 al 1969 » (129)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Piano per lo sviluppo della scuola nel decennio dal 1959 al 1969 ».

Siamo giunti all'articolo 9. Se ne dia lettura.

R U S S O , *Segretario*:

Art. 9.

Giudizio sull'idoneità delle aree — Determinazione delle aree nei piani regolatori

Il giudizio sulla idoneità delle aree, a norma del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° di-

cembre 1956, n. 1688 e delle altre disposizioni in materia di edilizia scolastica, è dato dall'Ingegnere capo del Genio civile, sentito il parere del Provveditore agli studi e del medico provinciale, per tutti gli edifici scolastici da costruire da parte degli enti obbligati anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo.

Entro 15 giorni dalla data del verbale col quale viene attestata l'idoneità dell'area il Provveditore alle opere pubbliche stabilisce con proprio decreto il vincolo ai fini della destinazione dell'area ad uso scolastico.

Il decreto del Provveditore alle opere pubbliche di cui al precedente comma cessa di avere effetto dopo due anni dalla sua emanazione.

I piani regolatori generali e particolareggiati non potranno essere approvati se non saranno in essi determinate le aree da destinare specificamente agli edifici scolastici, in proporzione alle necessità della popolazione.

La determinazione delle aree destinate alla costruzione degli edifici scolastici nei piani regolatori generali e particolareggiati, approvati dal Ministero dei lavori pubblici, sostituisce il giudizio di idoneità di cui al primo comma del presente articolo.

Ai fini della determinazione delle aree di cui sopra in sede di approvazione dei piani regolatori generali e particolareggiati, dovrà essere sentito in ogni caso il parere del Ministero della pubblica istruzione.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento aggiuntivo da parte del senatore Ferretti. Se ne dia lettura.

R U S S O , *Segretario*:

Al quarto comma, dopo le parole: « le aree da destinare specificamente agli edifici scolastici » *inserire le altre*: « ivi comprese quelle per le esercitazioni all'aperto di cui all'articolo 5 della legge 7 febbraio 1958, n. 88 ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Ferretti ha facoltà di svolgere questo emendamento.

F E R R E T T I . Questo emendamento ha, secondo me, un notevole valore non solo per il rispetto della legge sull'educazione fisica, che prescrive, al primo comma dell'articolo 5, che ogni scuola sia dotata di un campo dove i giovani possano correre e saltare, fare, cioè, dell'educazione fisica naturale, più necessaria per il loro sviluppo di quella in palestra chiusa, ma anche perchè, con questi campi, si contribuirà a dare alle nostre città un maggiore respiro. È una caratteristica negativa dei quartieri nuovi, sorti nelle nostre città in base a recenti piani regolatori, che essi non siano quasi mai interrotti da oasi di verde. Basta uscire dal nostro Paese per vedere dappertutto questi campi dove la gioventù si esercita in liberi giuochi. Ovviando a questa mancanza funzionale delle nostre città, non solo rispetteremo la legge sull'educazione fisica, ma apriremo spiragli di luce e di verde nel chiuso cemento delle nostre città.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

Z O L I , *relatore*. Per quanto la disposizione sia contenuta in altra legge, la Commissione è d'accordo che si possa inserire anche in questa.

M E D I C I , *Ministro della pubblica istruzione*. Il Governo concorda con il parere della Commissione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento aggiuntivo proposto dal senatore Ferretti, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 9 nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

I senatori Spezzano, Giacometti, Gramegna, Parri, Di Prisco e Granata hanno proposto un articolo 9-*bis*. Se ne dia lettura.

R U S S O , *Segretario*:

Art. 9-*bis*.

Ciascuna incombenza di quelle previste negli articoli 4, 7, 8 e 9 deve essere espletata nel termine massimo di un mese.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso su questo emendamento.

Z O L I , *relatore*. La Commissione non è contraria a fissare un termine. Mi sembra soltanto che il termine di un mese sia eccessivamente breve. Pertanto la Commissione esprime parere favorevole, a condizione che il termine venga raddoppiato a due mesi.

F O R T U N A T I . Siamo d'accordo.

C R E S P E L L A N I . Il termine è inutile, poichè non esiste sanzione.

Z O L I , *relatore*. È un richiamo.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro della pubblica istruzione ad esprimere l'avviso del Governo.

M E D I C I , *Ministro della pubblica istruzione*. Poichè una delle critiche più insistenti riguarda la durata delle procedure, anche se manca la sanzione, come ha rilevato il senatore Crespellani, credo che sia opportuno stabilire un termine, che il Governo propone in 45 giorni. Scaduto il termine, anche se non c'è una sanzione, c'è pur sempre una condanna morale per i negligenti. Per questo è bene che il termine non sia troppo lungo.

Z O L I , *relatore*. Se il Governo crede di farcela in 45 giorni, io mi rimetto.

F O R T U N A T I . Siamo d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 9-*bis*, con la sostituzione del termine di un mese con l'altro di 45 giorni. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 10.

R U S S O , *Segretario*:

Art. 10.

Stralcio del contributo per l'acquisto della area e impegno della Cassa depositi e prestiti per la concessione del mutuo relativo

Il Ministro dei lavori pubblici ovvero il Provveditore alle opere pubbliche, secondo la rispettiva competenza, sono autorizzati a concedere con proprio decreto, sentito il Genio civile, il contributo per la parte di spesa riconosciuta necessaria per l'acquisto dell'area dichiarata idonea, ai sensi del precedente articolo 9, alla costruzione o al completamento dell'edificio scolastico compreso nel programma di cui al precedente articolo 5.

Il finanziamento per l'acquisto dell'area è effettuato dalla Cassa depositi e prestiti con i criteri di priorità di cui all'articolo 4, fermo restando ad ogni altro effetto il disposto dell'articolo stesso.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 11.

R U S S O , *Segretario*:

Art. 11.

Modalità per l'approvazione dei progetti da parte delle Amministrazioni comunali e semplificazione della procedura d'inoltro agli Organi dei Lavori pubblici

Le deliberazioni dei Consigli comunali e quelle delle Amministrazioni provinciali, relative all'approvazione dei progetti di edi-

fici scolastici, sono dichiarate immediatamente eseguibili a norma degli articoli 3 e 12 della legge 8 giugno 1947, n. 530.

I progetti di massima ed esecutivi ai quali si riferiscono dette deliberazioni sono inviati direttamente dall'Amministrazione comunale e provinciale al Genio civile per l'inoltro al Provveditore alle opere pubbliche o al Ministero dei lavori pubblici.

Ogni disposizione contraria alle norme del presente articolo è abrogata.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Spezzano, Granata, Gramegna, Parri, Di Prisco e Giacometti. Se ne dia lettura.

R U S S O , *Segretario*:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« Tutte le deliberazioni dei Consigli comunali e provinciali necessarie ai fini della presente legge sono dichiarate immediatamente eseguibili ai fini degli articoli 3 e 12 della legge 8 giugno 1947, n. 530 ».

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

Z O L I , *relatore*. Ritengo che la Commissione sia favorevole. Quindi esprimo parere favorevole.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro della pubblica istruzione ad esprimere l'avviso del Governo.

M E D I C I , *Ministro della pubblica istruzione*. Il Governo si associa.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento sostitutivo presentato dai senatori Spezzano ed altri sul primo comma dell'articolo 11, emendamento accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 11 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 12.

R U S S O , *Segretario*:

Art. 12.

Parere degli organi del Ministero dei lavori pubblici sui progetti di edifici scolastici compilati dai Comuni e dalle Province

I progetti per la costruzione di edifici, destinati a scuole statali, dei Comuni e delle Province, di importo superiore a 200 milioni di lire, debbono essere sottoposti al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo.

I progetti per la costruzione degli edifici, destinati alle scuole statali, dei Comuni e delle Province, di importo non superiore a 200 milioni di lire, debono essere sottoposti al parere dei Comitati tecnico-amministrativi presso i Provveditorati alle opere pubbliche, anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo.

I funzionari del Ministero della pubblica istruzione i quali, a norma di quanto dispongono la legge 29 novembre 1957, n. 1208 e la legge 3 febbraio 1951, n. 164 e successive modificazioni, fanno parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dei Comitati tecnico-amministrativi presso i Provveditorati alle opere pubbliche, sono componenti della Commissione relatrice sui progetti di edifici scolastici, secondo le rispettive competenze, presso i rispettivi organi consultivi.

Per la compilazione dei progetti degli edifici destinati alle scuole statali debbono essere osservate le norme del regolamento 1° dicembre 1956, n. 1688, per gli edifici ad uso di scuole materne ed elementari, e altre norme in vigore per tutti gli altri tipi di scuole, anche se non sia chiesto o non spetti alcun contributo.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Poi-

chè nessuno domanda di parlare lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 13. Se ne dia lettura.

R U S S O , *Segretario*:

Art. 13.

Emanazione delle nuove norme regolamentari per i progetti delle scuole secondarie

Entro un anno dalla pubblicazione della presente legge sarà emanato, su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, del tesoro e della sanità, il nuovo regolamento per la compilazione dei progetti per la costruzione degli edifici destinati alle scuole secondarie.

P R E S I D E N T E . Anche su questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Poichè nessuno domanda di parlare lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 13-*bis*. Se ne dia lettura.

R U S S O , *Segretario*:

Art. 13-*bis*.

Provvidenze particolari per taluni Comuni

I Comuni dei territori e delle località di cui alle leggi 10 agosto 1950, nn. 646 e 647, nonchè i Comuni i cui bilanci nel triennio 1956-1958 si sono chiusi in disavanzo avranno facoltà di chiedere che per l'adempimento degli obblighi in materia di edilizia scolastica sia provveduto dall'U.N.R.R.A.-Casas.

Il Comitato dei ministri di cui all'articolo 6 della presente legge delibererà con l'intervento del Ministro dell'interno sulle domande di sostituzione.

L'U.N.R.R.A.-Casas subentrerà ai Comuni sostituiti a tutti gli effetti della legge 9 agosto 1954, n. 645, e della presente legge. Essa è autorizzata a provvedere direttamente alla progettazione degli edifici scolastici sentito un Comitato composto dal Provveditore agli studi, dall'Ingegnere capo del Genio civile della provincia e dal Sindaco del Comune interessato. Ai progetti redatti dall'U.N.R.R.A.-Casas non si applica la norma dell'articolo 12, comma secondo. Resta fermo invece l'obbligo della approvazione dei progetti da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici per opere di importo superiore ai 200 milioni.

L'U.N.R.R.A.-Casas avrà diritto, in aggiunta ai contributi di cui alla presente legge, alla somma occorrente a coprire l'intero ammortamento. Tale somma sarà annualmente stanziata nel bilancio dei lavori pubblici in aggiunta alle somme di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 645, e alla presente legge.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Battaglia, Bergamasco, Venditti e Dardanelli. Se ne dia lettura.

R U S S O , *Segretario*:

Sostituire il primo comma con il seguente:

« I Comuni dei territori e delle località di cui alle leggi 10 agosto 1950, nn. 646 e 647 i cui bilanci nel triennio 1956-58 si siano chiusi in disavanzo, avranno facoltà di chiedere che per l'adempimento degli obblighi in materia di edilizia scolastica limitatamente alle scuole elementari, ivi comprese quelle dei Comuni che intendono costruire l'alloggio per l'insegnante nelle sedi di montagna di cui all'articolo 5 della legge 1° marzo 1957, n. 90, alle scuole per il completamento dell'obbligo dopo il quinquennio elementare, comprese le scuole d'arte, ed agli Istituti professionali, sia provveduto dall'U.N.R.R.A.-Casas ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Bergamasco ha facoltà di illustrare questo emendamento.

BERGAMASCO. Signor Presidente, l'articolo 13-*bis* introdotto dalla Commissione estende la facoltà di sostituzione concessa ai Comuni a tal punto che praticamente ben pochi Comuni restano esclusi, forse meno del dieci per cento. Di più, il criterio di selezione adottato, cioè il riferimento al pareggio dei bilanci comunali nel triennio, ci sembra errato. Di qui il nostro emendamento al quale tuttavia siamo pronti a portare due rettifiche, la prima nel senso di richiamare all'inizio dell'articolo la definizione già accolta per l'articolo 2, invece del richiamo generico alle due leggi del 1950; la seconda nel senso di accordare la facoltà di sostituzione a tutti i Comuni posti in dette zone, escludendo anche per essi il ricorso al criterio del pareggio dei bilanci comunali.

Il testo dell'emendamento risulterebbe pertanto come segue: « I Comuni dei territori e delle località di cui alle leggi 10 agosto 1950, numeri 646 e 647, nonchè quelli riconosciuti in condizioni similari dal Comitato dei ministri di cui all'articolo 6, avranno facoltà ... » eccetera.

In altre parole la facoltà di sostituzione sarebbe accordata a tutti i Comuni posti in zone depresse, secondo la definizione dell'articolo 2, e non accordata a tutti gli altri. Riteniamo, infatti, che non si debbano stabilire differenze tra Comuni posti in condizioni obiettive similari, siano o no in condizioni di depressione, solo per il fatto che alcuni abbiano avuto nel triennio 1956-58 le finanze in ordine ed altri no, perchè in caso diverso la buona amministrazione, che pure esiste, avrebbe non un apprezzamento ma una punizione immeritata.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo di esprimere il proprio avviso sull'emendamento in esame.

ZOLI, *relatore*. Ho già parlato su questo punto affermando che il concetto informatore non è quello di un premio o di una sanzione; il concetto è esclusivamente quello dell'intervento laddove ci sia bisogno. Questo è il concetto che ha ispirato l'articolo. Pertanto un Comune che ha fatto una finanza seria non dobbiamo facilitarlo, per la semplice ragione che non ne ha bisogno; infatti l'intervento dello Stato non è inteso in un senso di remunerazione o di castigo, è un intervento inteso nel senso di bisogno.

Queste considerazioni ritengo in linea con quello che è stato il concetto espresso dalla Commissione. Pertanto riteniamo che l'emendamento non possa essere accolto. Si tratta di sanare una situazione per il passato: è un intervento, ripeto, laddove c'è bisogno, non un intervento a scopo di punizione o di premio.

MEDICI, *Ministro della pubblica istruzione*. Il Governo si associa.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento sostitutivo dei senatori Battaglia, Bergamasco, Venditti, Dardanelli, non accettato nè dal Governo nè dalla Commissione. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Al primo comma, prima riga, il Governo dopo le parole « i Comuni » propone di inserire le altre « e le Province ».

ZOLI, *relatore*. La Commissione è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti questo emendamento. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Sempre al primo comma, terza riga, il Governo propone di inserire dopo le parole « i Comuni » le altre « e le Province ».

ZOLI, *relatore*. La Commissione è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti questo emendamento. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Al primo comma è stato presentato dai senatori Spezzano e Granata un emendamento tendente a sostituire alle parole:

« chiusi in disavanzo » le seguenti: « che abbiano superato il terzo limite nell'applicazione della sovraimposta fondiaria ».

Il senatore Spezzano ha facoltà di svolgerlo.

SPEZZANO. Ho già svolto i motivi per i quali l'espressione « chiusi in disavanzo » crea un'infinità di ostacoli e soprattutto dà adito a speculazioni. Tutto ciò potrebbe, invece, evitarsi se si prendesse come punto di riferimento un dato di fatto incontrovertibile quale è quello del limite della sovraimposta fondiaria. Credo che faremmo opera di giustizia se stabilissimo che tutti i Comuni i quali abbiano superato il terzo limite nell'applicazione della sovraimposta fondiaria, abbiano titolo per fruire del disposto dell'articolo 13-*bis*. Come ho detto, si tratta di un elemento oggettivo che nessuno espediente potrebbe modificare.

Diversamente, premieremo i Comuni male amministrati e quelli i cui segretari sanno far apparire in disavanzo i bilanci anche se sono attivi. Ognuno sa che vi sono pareggi e disavanzi di comodo. Ho motivo di ritenere che la Commissione sia d'accordo sull'emendamento; comunque mi auguro che l'Assemblea lo approvi.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sullo emendamento in esame.

ZOLI, *relatore*. Visto che il senatore Spezzano ha motivo di ritenere che la Commissione sia d'accordo sul suo emendamento, debbo dire che invece la Commissione dichiara di rimettersi al Senato. Evidentemente non posso esprimere un parere su una modificazione di questo genere, e come esponente della Commissione non posso che rimettermi al Senato, anche se personalmente voterò a favore.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro della pubblica istruzione, ad esprimere l'avviso del Governo.

MEDICI, *Ministro della pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole all'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento sostitutivo presentato dai senatori Spezzano, Granata ed altri, per il quale la Commissione si rimette al Senato e che è accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

MEDICI, *Ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEDICI, *Ministro della pubblica istruzione*. Onorevole Presidente, a nome del collega dei Lavori pubblici, che, pur desiderandolo, non ha potuto partecipare a questa seduta, ho l'incarico di presentare un emendamento al primo comma, al fine di porre accanto all'U.N.R.R.A.-Casas anche gli Istituti autonomi per le case popolari e lo I.N.C.I.S. Data la situazione assai diversa in cui si trovano i Comuni italiani, poichè l'Istituto autonomo delle case popolari ha dato prova di una notevole efficienza in quasi tutte le Provincie del nostro Paese, specialmente per quanto attiene ad un tipo di edilizia che non si discosta molto da quella scolastica, e poichè, d'altra parte, l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato sta operando con successo, a quanto sembra, nelle grandi città, io propongo che vengano aggiunte, dopo le parole: « dalla U.N.R.R.A.-Casas » le altre: « dall'Istituto autonomo per le case popolari e dall'I.N.C.I.S. ».

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Onorevole Presidente, la proposta del ministro Medici, presentata a nome dell'onorevole Togni, mi sembra debba essere respinta. Perchè è stato proposto l'articolo 13-*bis*? La proposta dell'articolo 13-*bis* è giustificata dal riferimento

ad un organismo unico che si sostituisce ad una molteplicità di iniziative degli enti locali, che, per essere in particolari condizioni, non possono adempiere alle incombenze previste dalla legge. L'Istituto autonomo delle case popolari, da un lato, e lo I.N.C.I.S., dall'altro, non hanno tra i loro compiti istituzionali quello di costruire scuole. Ma a parte questo rilievo, l'organismo che si sostituisce agli enti locali deve avere una funzione coordinatrice generale, perchè altrimenti i rapporti che cominceranno ad istituirsi saranno tanti e tali che non si riuscirà ad intendere le cose. E si tratta di rapporti estremamente impegnativi. È scritto nell'articolo 13-*bis*: « L'U.N.R.R.A.-Casas subentrerà ai Comuni sostituiti a tutti gli effetti della legge 9 agosto 1954, n. 645, e della presente legge. Essa è autorizzata a provvedere direttamente alla progettazione degli edifici scolastici sentito un Comitato composto dal Provveditore agli studi, » eccetera. « Ai progetti redatti dall'U.N.R.R.A.-Casas non si applica la norma dell'articolo 12, comma secondo » (cioè non è sentito alcun parere di alcun organo del Ministero dei lavori pubblici). « L'U.N.R.R.A.-Casas avrà diritto, in aggiunta ai contributi di cui alla presente legge, alla somma occorrente a coprire l'intero ammortamento ». A me pare, cioè, che l'emendamento del Ministro non aggiunga strumenti puramente e semplicemente di esecuzione per la costruzione di edifici, ma consenta di sostituire all'UNRRA-Casas, come organismo coordinatore, altri organismi coordinatori. Se si pensasse solo a strumenti di esecuzione, la questione potrebbe essere esaminata. Ma l'U.N.R.R.A.-Casas non è un puro e semplice strumento di esecuzione per la costruzione di edifici. Da questo punto di vista, credo che il Senato non possa accogliere la proposta del Governo.

M I L I T E R N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M I L I T E R N I . Io ritengo che dobbiamo soprattutto preoccuparci della finalità originaria che persegue l'articolo 13-*bis*, che è quella di facilitare ai Comuni e agli enti locali anche l'esperimento pratico della varia e complessa procedura da esperire in materia. Dobbiamo cioè preoccuparci di avvicinare, anche, starei per dire, fisicamente, l'ente che deve sostituirsi all'ente locale, alla Amministrazione comunale. Ora è un dato di fatto incontrovertibile che l'U.N.R.R.A.-Casas, indubbiamente, fornisce quella garanzia di organicità che, a prima vista, potrebbe sembrare compromessa, affidando a più enti questi compiti sostitutivi ed integrativi. Però è anche vero che in molti Comuni l'U.N.R.R.A.-Casas come ente non esiste; l'Istituto autonomo delle case popolari ha invece un'organizzazione provincialmente capillarizzata e quindi è in grado di fornire al Comune non solo la sua attrezzatura tecnico-amministrativa ma, starei per dire, l'immediatezza dell'intervento, cosa che purtroppo non si verrebbe a verificare concentrando soltanto sull'U.N.R.R.A.-Casas i predetti compiti. Per cui a me sembra che aggiungere all'Istituto U.N.R.R.A.-Casas anche lo Istituto autonomo delle case popolari e lo I.N.C.I.S. significhi facilitare ancor più ai Comuni tali compiti, tenendo soprattutto presente la distribuzione capillare di questi Istituti.

Z O L I , *relatore*. L'argomento della capillarità, che lei porta, è contro l'I.N.C.I.S.

M I L I T E R N I . Io insisto soprattutto sull'Istituto autonomo delle case popolari.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sullo emendamento proposto dal Governo.

Z O L I , *relatore*. Io ritengo che la Commissione sia nettamente contraria all'inclusione dell'I.N.C.I.S., il quale non ha nessuna capillarità e certamente non andrà mai a costruire una scuola in nessuna frazione. L'I.N.C.I.S. potrebbe aspirare a costruire scuole laddove esse hanno una certa consistenza ed importanza; ma evidentemente non possiamo fare una legge che consenta di dare la carne ad un ente e l'osso ad un altro.

Per quanto riguarda l'Istituto autonomo delle case popolari, mi dichiaro perplesso, per due motivi. Anzitutto, il Comune avrà facoltà di scelta tra l'U.N.R.R.A.-Casas e l'Istituto delle case popolari? Questo vorrei che fosse chiarito nell'emendamento del Governo. In secondo luogo, la scelta di un unico Istituto è determinata dal concetto che questo si specializzi in una determinata materia, quale quella dell'edilizia scolastica. Tale il principio che ispirò la scelta dell'U.N.R.R.A.-Casas. Parve che l'U.N.R.R.A.-Casas, la quale ha dato buone prove di agilità e di prontezza, sia pure nel campo dell'edilizia popolare, fosse l'ente più adatto. Per questo l'U.N.R.R.A.-Casas, ad avviso della Commissione, è preferibile.

Io non posso che dichiararmi remissivo, come portavoce della Commissione, per quel che riguarda l'inclusione dell'Istituto autonomo delle case popolari. Personalmente però voterò contro. Ritengo infatti che lo ente unico abbia la possibilità di specializzarsi ed avere un'organizzazione nazionale, e non 92 organizzazioni, che non potranno specializzarsi, perchè troppe.

Concludendo, ripeto: mentre sono sicuro del parere contrario della Commissione per quanto riguarda l'inclusione dell'I.N.C.I.S., per quel che concerne l'Istituto autonomo delle case popolari mi rimetto al Senato, dichiarando che personalmente voterò contro.

M E D I C I , *Ministro della pubblica istruzione.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M E D I C I , *Ministro della pubblica istruzione.* Il Governo si permette di insistere sull'emendamento riguardante l'Istituto autonomo delle case popolari. Alle considerazioni qui fatte, alcune delle quali senza dubbio fondate, occorre muovere qualche obiezione.

Gli Istituti autonomi delle case popolari esistono in tutte le Provincie d'Italia. Nel grandissimo numero dei casi sono bene attrezzati e dimostrano grande competenza tecnica, specialmente nella costruzione di case popolari che, dal punto di vista edilizio, presentano caratteristiche del tutto simili a quelle degli edifici scolastici.

Il Governo pertanto insiste sul primo punto, mentre si rimette completamente al Senato per la questione dell'I.N.C.I.S.

P R E S I D E N T E . Quindi lei propone la votazione per divisione?

M E D I C I , *Ministro della pubblica istruzione.* No, siamo pronti a ritirare l'inclusione dell'I.N.C.I.S.

O L I V A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

O L I V A . Signor Presidente, onorevoli colleghi, parlo col sincero dispiacere di dover essere di avviso contrario a quello del Presidente della Commissione, che pure ha dimostrato nell'approfondimento di questo problema tanta passione, e che, soprattutto, ha il merito di aver trovato una giustissima valvola di sicurezza per il superamento dei casi di impossibilità, in cui certamente si troveranno certi Comuni, di far fronte ai propri doveri: doveri che, sul piano generale, abbiamo difeso ed abbiamo ritenuto che dovessero essere conservati ai Comuni. Dichiaro dunque che voterò a favore della inclusione degli Istituti autonomi provinciali delle case popolari tra gli enti autorizzati alle operazioni edilizie del piano della scuola: e ciò per il principale motivo che vi sono molti centri, anche importanti, del nostro territorio in cui l'U.N.R.R.A.-Casas non soltanto non opera, ma non è neppure conosciuta. Se si deve pensare ad una specializzazione nell'edilizia scolastica, neanche la U.N.R.R.A.-Casas — a dire il vero — può affermare di averla, questa specializzazione. Gli Istituti autonomi delle case popolari, sia per le proprie attività edilizie sia per quelle delegate dall'I.N.A.-Casa, sono ormai presenti (si può dire) in tutti i Comuni. Orbene, noi dobbiamo augurarci di avere a disposizione un'organizzazione che sia facil-

mente a contatto proprio con le autorità locali: quelle stesse che, pur non potendosi assumere la spesa della costruzione delle scuole, dovranno pur sempre conservare un contatto continuo con l'ente costruttore anche per quel che riguarda la scelta delle aree e l'allacciamento dei servizi e delle strade, allo scopo di ottenere una efficiente applicazione della legge.

Ecco perchè voterò a favore dell'emendamento suggerito dal Governo, nella persuasione che non vi sia nulla da perdere nell'evitare di dare neppure la più lontana impressione che questo settore sia riservato ad un unico Istituto; e che ci sia invece tutto da guadagnare nel rendere possibile che questa attività edilizia, che sarà poderosa soprattutto nelle zone più depresse, venga affidata ad enti i quali, essendo sotto il diretto controllo del Ministero dei lavori pubblici (che d'altra parte è responsabile dell'applicazione della legge), ed annoverando nei propri Consigli i rappresentanti degli enti locali, danno tutte le garanzie di voler agire in piena aderenza alle necessità locali. (*Interruzione del relatore senatore Zoli*).

DE LUCA LUCA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA LUCA. Vorrei domandare: vogliamo o non vogliamo costruire le scuole?

Se vogliamo costruirle allora mi pare che la tesi sostenuta da molti colleghi, cioè che bisognerebbe che soltanto l'U.N.R.R.A.-Casas fosse praticamente l'ente destinato a queste costruzioni, sia la tesi più accettabile. Dico questo perchè come calabrese ho fatto una dura e tragica esperienza: il Parlamento italiano ha votato una legge nel novembre 1955 a favore della Calabria per cui sarebbero stati destinati 204 miliardi a favore di questa Regione. Ebbene, la legge è stata ed è inoperante perchè la Cassa del Mezzogiorno, enti di riforma, Consorzi di bonifica, nessuno fa nulla e dopo le alluvioni del 1951, del 1953, del 1957 e le ultime alluvioni del 1959 la terra calabrese si spappola e finisce a mare perchè tra un ente e l'altro si palleggiano le responsabilità e nessuno vuol far niente. Ora vogliamo anche sul piano della scuola cadere nello stesso errore? Non mi pare opportuno. Quindi, pregherei i colleghi di eliminare l'inciso « Istituto autonomo delle case popolari » e lasciare la U.N.R.R.A.-Casas.

BATTAGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTAGLIA. Vorrei un chiarimento. In che cosa consiste l'emendamento aggiuntivo alle parole: « sia provveduto dall'U.N.R.R.A.-Casas?... ». Dopo queste parole vi è una « o » o una « e »? Dovrebbe essere « o » per un doppio ordine di ragioni, e giuridica e linguistica.

MEDICI, *Ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEDICI, *Ministro della pubblica istruzione*. L'emendamento ha essenzialmente questo scopo: di dare la facoltà di scegliere caso per caso l'ente più idoneo. Noi siamo convinti, onorevole De Luca, che la specializzazione è sempre un metodo estremamente efficace. Ma sarei tentato di farle osservare che vi sono in molte Provincie italiane degli Istituti per le case popolari che sono nelle condizioni di operare subito, per scelta libera dei Comuni; mentre, evidentemente, non si può improvvisare in breve ora un organismo altamente specializzato che abbia possibilità di agire in tutto il Paese quando, come ha osservato il senatore Oliva, l'U.N.R.R.A.-Casas oggi non opera affatto in alcune Provincie ed opera assai bene, invece, in altre. La risposta è stata chiara?

FORTUNATI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

F O R T U N A T I . Onorevole Presidente, dichiariamo di votare contro, perchè si vuole confondere quella che è l'esecuzione tecnica della costruzione con quello che è il compito previsto dall'articolo 13-*bis*, che non è solo un compito di costruzione di edifici, ma è anche un compito di sostituzione nell'iniziativa generale ai fini del finanziamento. Gli Istituti autonomi per le case popolari non possono avere la possibilità di sostituirsi ad organi fondamentali dell'ordinamento statuale italiano. L'U.N.R.R.A.-Casas è un organismo centrale, di carattere straordinario. Se si ammette, Comune per Comune, Provincia per Provincia, che l'Istituto autonomo per le case popolari si sostituisca nell'iniziativa, è chiaro che si confonde quella che può essere l'utilizzazione dell'Istituto per la progettazione e la costruzione, con quello che è invece il compito generale dell'U.N.R.R.A.-Casas, che — ripeto — non è solo di progettazione e di costruzione, ma anche di propulsione e di iniziativa ai fini del finanziamento.

T A R T U F O L I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T A R T U F O L I . Mi permetto di dichiarare che mi associo in pieno alle dichiarazioni fatte dal collega Oliva. Ci vogliamo o non ci vogliamo preoccupare di far bene e presto? Vogliamo o non vogliamo tener conto degli organismi che, nelle singole Provincie, hanno fino ad oggi ottimamente operato, come moltissimi Istituti per le case popolari, tenendo conto che non ovunque il ritmo abituale di costruzione di nuovi fabbricati può verificarsi come si è verificato negli ultimi tempi? Questi Istituti si troverebbero magari in una situazione di inerzia, mentre hanno tutte le attrezzature per poter fronteggiare qualsiasi situazione di emergenza. La preoccupazione nostra è di non sperperare del denaro per costruire una nuova impalcatura in tutto il Paese ed in tutti i centri. L'U.N.R.R.A.-Casas intervenga ovunque può e ovunque ha attrezzature efficienti; ma dove i Comuni preferiscono assegnare questo compito agli Istituti per le case popolari, lasciamo loro la possibilità di farlo.

Quindi voterò a favore dell'emendamento proposto dal Governo.

P R E S I D E N T E. L'emendamento proposto dal Governo è allora così modificato: « aggiungere al primo comma dell'articolo 13-*bis* le parole: " o dagli Istituti autonomi per le case popolari " ».

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Essendo dubbio il risultato della votazione per alzata e seduta, si procederà alla votazione per divisione.

I senatori favorevoli si porranno alla mia sinistra, quelli contrari alla mia destra.

(*Il Senato non approva*).

Al terzo comma dell'articolo 13-*bis* il Governo ha presentato un emendamento tendente ad inserire, dopo le parole: « i Comuni » le altre: « e le Provincie ».

Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso su questo emendamento.

Z O L I , *relatore*. La Commissione è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento proposto dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Sempre al terzo comma il Governo ha presentato un emendamento tendente a sostituire le parole: « dal Sindaco del Comune interessato », con le altre: « dal Sindaco del Comune e dal Presidente della Provincia interessati ».

Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti questo emendamento. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti l'articolo 13-*bis* nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 14. Se ne dia lettura.

R U S S O , *Segretario*:

Art. 14.

Controllo sostitutivo da parte dello Stato

Quando il Comune non assuma l'iniziativa di cui all'articolo 5 e all'articolo 13-*bis* della presente legge per la presentazione della domanda di contributo o per la domanda di sostituzione da parte dell'U.N.R.R.A.-Casas il Ministro dell'interno, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, nomina un Commissario per gli adempimenti occorrenti.

In caso di ritardo o di rifiuto da parte dei Comuni e delle Province a prendere i necessari provvedimenti per la sollecita contrattazione dei mutui e per tutti gli altri atti inerenti all'adempimento degli obblighi in materia di edilizia scolastica, si provvede d'ufficio secondo le norme da stabilirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e dei lavori pubblici.

P R E S I D E N T E . I senatori Battaglia, Bergamasco, Benedetti e Dardanelli hanno proposto di sostituire il testo dell'articolo 14 con il seguente:

« Quando il Comune non assuma l'iniziativa di cui all'articolo 5 e all'articolo 13-*bis* della presente legge per la presentazione della domanda di contributo o per la domanda di sostituzione da parte dell'U.N.R.R.A.-Casas ovvero in caso di ritardo o di rifiuto da parte dei Comuni e delle Province ad adottare i necessari provvedimenti per la sollecita contrattazione dei mutui e per tutti gli altri atti inerenti all'adempimento degli obblighi in materia di edilizia scolastica il Ministero dell'interno, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, nomina un Commissario per gli adempimenti all'uopo occorrenti ».

B E R G A M A S C O . Trattandosi di modificazioni di carattere formale, non vi insistiamo e ritiriamo l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'articolo 14 nel testo della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

R U G G E R I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R U G G E R I . Signor Presidente, è prevedibile che l'articolo 15 dia luogo ad un dibattito particolarmente ampio. La pregherei, pertanto, di rinviare il seguito della discussione alla prossima seduta.

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, rinvio allora il seguito della discussione del disegno di legge alla seduta pomeridiana.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi alle ore 17, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (*ore 12,20*).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore dell'Ufficio dei resoconti parlamentari